

TRIBUNALE DI CASSINO
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

RGE 960-960/1/2023

IL GE

Dato atto delle note depositate dalle parti,

Considerato che l'odierno pignoramento è fondato su un ricorso per decreto ingiuntivo NON OPPOSTO, proposto dalla [] **SPV S.r.l.**, nei confronti dell'odierna opponente, con cui il Tribunale di Cassino ha ingiunto alla predetta, il pagamento della somma di € 7.202,09 oltre interessi di mora e spese di procedura, liquidate in complessivi € 567,00 oltre IVA e CPA come per legge ed € 145,50 per esborsi;

che, in relazione al titolo esecutivo, in detto decreto ingiuntivo non opposto, è dato leggere che la sig.ra [] ha stipulato un contratto di finanziamento **di credito revolving con Agos S.p.a**, nell'anno **2005** per l'importo concesso di **€ 2.100,00**;

che detto contratto di prestito revolving oggetto del presente giudizio, a dire dell'opponente si assume essere vessatorio e censurabile sia sotto il profilo tecnico contabile che sotto il profilo sostanziale, attesa la presenza di clausole illecite, costi occulti e difformi, ed una moltitudine di spese illegittime, come si argomenterà di seguito;

Sostiene l'opponente che nel decreto ingiuntivo non opposto, sono descritte e richiamate cessioni non documentate.

Invero, si evince chiaramente che la [] SPV S.r.l., non è titolare del credito, mancando totalmente il contratto di cessione del credito riferito all'odierna opponente. Ma vi è di più! Di 5 cessionarie che si sono avvicendate dal 2013 (come sostiene parte procedente), non è allegato un solo contratto di cessione, di conseguenza è evidente che nessuna delle cessionarie dà la prova di essere titolare del credito;

che tale presunto credito, a dire della [] SPV SRL è rimasto insoluto a far data dal 2009, come si può rilevare dall'estratto conto che la società procedente allega, e si può facilmente evincere che dal 20 settembre 2009 è insoluto ;

che, in tutta la descrizione che compare nel ricorso per decreto ingiuntivo, si fa espresso riferimento allorché si parla di cessione del credito, esclusivamente **alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale può assolvere al mero compito di informazione ma non a quello sostanziale di prova del contenuto del contratto stipulato.**

E' chiaro che, allo stato degli atti, non è possibile riscontrare quali siano i crediti per cui detta asserita cessione (originaria ed intermedie) siano avvenute, e per le quali sia stato conferito mandato, e se nel predetto siano inequivocabilmente inseriti i crediti per cui vi è lite;

che, l'esecutata è un consumatore, ed indipendentemente dalla regolarità della notificazione o meno, il decreto ingiuntivo e la documentazione per cui il creditore procede, **presenta clausole vessatorie** non sottoposte al vaglio del giudicante *ex ante*, e che pertanto la debitrice ingiunta deve essere messi in termini ex art. 650 c.p.c, come ha recentemente statuito la recentissima decisione della Suprema Corte con la sentenza n° **Corte di Cassazione** a Sezioni Unite del **6 aprile 2023** n. 9479;



ALLO STATO

Sussistono ragioni di fumus e periculum e a mente delle più recenti interpretazioni normative contenute nella sentenza della Corte di Cassazione

a Sezioni Unite del **6 aprile 2023** n. 9479;

Concede all' opponente i termini ex art 650 cpc per iscrivere l'opposizione al DI e

Sospende l'esecuzione in attesa del merito

Cassino Lì 07.03.2024

IL GE

Dott.ssa Rosanna Gentile

